

FAQ PARTITE IVA

Cos'è la Partita Iva?

La Partita Iva è un particolare strumento fiscale riservato, oltre che alle imprese, ai lavoratori autonomi, ovvero a quei lavoratori che, ai sensi dell'art. 2222 c.c., si obbligano *“a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”*

In quali casi le prestazioni rese da titolari di Partita Iva sono da considerarsi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa?

La legge n. 92/2012 (come novellata in tale aspetto dall'art. 46 bis, c.1, lett. c della l. n. 134/2012), introduce una presunzione di subordinazione e dispone che al verificarsi di **almeno due** delle seguenti condizioni si è in presenza di una co.co.co.:

- la collaborazione con lo stesso committente ha una durata superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi;
- il corrispettivo che deriva dalla collaborazione, anche se è fatturato a più soggetti che sono riconducibili allo stesso centro di imputazione, costituisce più dell'80% dei corrispettivi annui che il collaboratore percepisce complessivamente durante due anni solari;
- il collaboratore dispone di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente

Se si verificano tali due condizioni, chi dovrà fornire la prova che il rapporto di lavoro instaurato è, invece, di lavoro autonomo e non una collaborazione coordinata e continuativa?

Con la realizzazione di questa presunzione si ha l'inversione dell'onere della prova, dunque sarà il committente a dover provare la sussistenza di un rapporto di lavoro autonomo.

Se il rapporto di lavoro in partita iva ha avuto inizio con il collaboratore, prima dell'entrata in vigore della legge 18 luglio 2012, la presunzione di subordinazione trova applicazione?

No, la presunzione introdotta dalla l. n. 92/2012 trova applicazione solo successivamente all'entrata in vigore della medesima, quindi solo per i rapporti costituiti successivamente

alla data del 18 luglio 2012. Tuttavia, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge stessa le prestazioni in essere devono adeguarsi alle disposizioni introdotte.

Se la collaborazione con il lavoratore ha una durata pari a 10 mesi per due anni consecutivi (es. dal 2 febbraio al 2 dicembre 2015 e dal 2 febbraio al 2 dicembre 2016) puo' applicarsi la presunzione di subordinazione?

Premesso che, come specificato sopra (domanda n.1) affinché un rapporto si convertito in co.co.co. non è sufficiente che si verifichi solo una delle condizioni indicate dalla legge, bensì è necessario che se ne verifichino **almeno due**; in base a quanto si desume dalla disposizione, la collaborazione deve avere una durata inferiore a 8 mesi all'anno per due anni consecutivi. Ciò significa che non dovrà superare i 240 giorni (anche non continuativi), in ciascun anno (30 giorni mensili * 8 mesi). Il periodo degli 8 mesi va individuato nell'arco dell'anno civile (1° gennaio – 31 dicembre).

Come si fornisce la prova dei periodi di lavoro svolti da un collaboratore?

La prova dell'avvenuta collaborazione è realizzabile tramite ogni documento che fornisca informazioni sulla durata dell'attività (es. lettere di incarico, fatture in cui è indicato l'arco di tempo della prestazione, ecc) e prove testimoniali di lavoratori o terzi.

Un collaboratore che dal 30 giugno 2015 al 30 giugno 2017, ha guadagnato 15.000 euro e ne ha percepiti 13.000 euro (più dell'80% del totale dei corrispettivi), dal lavoro svolto con lo stesso committente, puo' far valere la condizione di presunzione di subordinazione?

Si, un collaboratore che, alla data del 30 giugno 2017, dimostra di aver percepito un corrispettivo pari a 13.000 euro (più dell'80% del totale dei corrispettivi che ha guadagnato in due anni), dallo stesso rapporto di collaborazione, potrà far valere la condizione di presunzione di subordinazione.

Si precisa, inoltre, che l'anno solare, sulla base del quale si calcola il corrispettivo percepito dal collaboratore, non corrisponde obbligatoriamente con l'anno civile (1° gennaio - 31 dicembre), dunque ciò significa che anche durante tutto l'anno potrà farsi valere tale condizione.

Se il collaboratore oltre a dimostrare che ha guadagnato 13.000 euro in due anni, dalla collaborazione svolta con lo stesso committente, dimostra anche che la collaborazione con il medesimo ha avuto una durata superiore a 8 mesi all'anno per

2 anni consecutivi, puo' far valere la presunzione di subordinazione durante l'anno solare (es. al 30 giugno 2017)?

No, in questo caso gli anni solari devono coincidere necessariamente con l'anno civile, dunque ai fini della durata bisogna far valere i periodi dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Ci sono dei casi in cui la presunzione di subordinazione non opera?

Sì, il comma 2 del nuovo art. 69**bis** del D.Lgs. n. 276/2003 dispone che laddove si verificano due condizioni, la presunzione di subordinazione **non** opera:

-la prestazione lavorativa sia caratterizzata da competenze teoriche di grado elevato o da capacità tecnico-pratiche acquisite tramite rilevanti esperienze maturate esercitando concretamente l'attività;

-la prestazione sia svolta da un soggetto titolare di un reddito annuo derivante da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'art. 1, comma 3, l. 233/1990 (per l'anno 2012 è pari a €18.662,50).

Se un committente instaura un rapporto di collaborazione in partita iva con un soggetto che abbia conseguito la laurea in giurisprudenza e sia titolare di un reddito annuo di 20.000 euro, la presunzione di subordinazione opera?

No, in tale caso la presunzione di subordinazione non opera, poiché, come dispone il comma 2 del nuovo art. 69 bis del D.Lgs. n. 276/2003, si sono verificate **entrambe** le condizioni:

- la prestazione lavorativa è caratterizzata da competenze teoriche di grado elevato o da capacità tecnico-pratiche acquisite tramite rilevanti esperienze maturate esercitando concretamente l'attività;
- la prestazione è svolta da un soggetto titolare di un reddito annuo derivante da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'art. 1, comma 3, l. 233/1990 (per l'anno 2012 è pari a €18.662,50).

La legge individua un'ulteriore esimente alla presunzione prevista dal nuovo articolo 69-bis, del d.lgs. n.276/2003, individuata nell'ipotesi in cui la prestazione venga svolta nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati (es. avvocati). Il ministero del lavoro, a tal riguardo, sentite le parti sociali emanerà, in futuro, un decreto di ricognizione delle attività per cui si richiedono specifici requisiti e condizioni a cui è subordinata la registrazione in albi, elenchi, ecc.

Come si dimostra il grado elevato delle competenze e le rilevanti esperienze in possesso del collaboratore?

Tramite lo strumento della certificazione, la cui disciplina è rimessa ad appositi decreti legislativi che non sono stati ancora emanati.

In attesa di tale intervento legislativo, tuttavia, il grado elevato e le rilevanti esperienze possono essere provate tramite il possesso di:

- titolo di studio rilasciato alla fine del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione (es. liceo);
- titolo di studio universitario (laurea, dottorato di ricerca, master post laurea);
- qualifiche o diplomi conseguiti alla fine di qualsiasi tipologia di apprendistato;
- qualifica o specializzazione posseduta da almeno 10 anni, attribuita da un datore di lavoro in ragione di un rapporto di lavoro subordinato e in applicazione del ccnl di riferimento;
- svolgendo il proprio lavoro autonomo da almeno 10 anni.

A quanto ammonta e come si calcola il reddito annuo derivante da lavoro autonomo non inferiore a 1, 25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'art. 1, comma 3, l. 233/1990?

Il reddito a cui fare riferimento è da intendersi lordo. Esso deve essere pari a 1,25 volte il minimale annuo di retribuzione, che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito al 1° gennaio dell'anno a cui si riferiscono i contributi, per gli operai del settore artigianato e commercio. Per l'anno 2012 il minimale annuo è pari a €14.930, che moltiplicato per 1, 25 è pari a €18.662,50. Dunque, il reddito annuo derivante da lavoro autonomo non dovrà essere inferiore a tale cifra.

Cosa succede nel caso in cui una prestazione resa in Partita Iva sia convertita in co.co.co.?

La legge dispone che, in tale caso, è opportuno che la prestazione resa dal possessore di Partita Iva, il cui rapporto sia stato ricondotto ad una co.co.co., sia riconducibile all'esistenza di un progetto. Laddove il progetto non esista, il rapporto di lavoro si converte in lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla sua prima fase di costituzione.

Laddove il rapporto di lavoro sia riconducibile ad una co.co.co. a progetto su chi graverà l'onere contributivo che deriva dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS?

L'onere contributivo sarà a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore.

Tuttavia, se il collaboratore ha l'obbligo, per legge, di assolvere il pagamento, è la legge a riconoscergli il diritto di rivalsa nei confronti del committente.

Quali sono i soggetti obbligati all'iscrizione alla gestione separata INPS?

I soggetti obbligati all'iscrizione alla gestione separata INPS sono individuati dalla legge in coloro che sono titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, gli incaricati alla vendita a domicilio e coloro che svolgono attività di lavoro autonomo, ancorché non esclusiva. Tra questi ultimi vi rientrano solo quei soggetti che svolgono la loro attività, il cui esercizio non è subordinato all'iscrizione in appositi albi professionali e, altresì, in coloro che svolgono attività non soggette al versamento agli enti di diritto privato.

Come deve avvenire il calcolo dei corrispettivi?

L'ammontare dovrà essere considerato calcolando i corrispettivi fatturati, indipendentemente da un effettivo incasso delle somme pattuite.